



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazione n. 463 / 2020 PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Prot. corr.10/8/11/26/76-2018 (progr. 968)

OGGETTO: Servizio di manutenzione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale per il biennio 2019-2020. Procedura ristretta svolta sulla piattaforma E-Appalti FVG, contraddistinta con numero tender_2012. Subprocedimento relativo a nuova valutazione delle offerte economiche.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

- con Determinazioni Dirigenziali n. 3565 del 18.12.2018 e n. 3888 del 31.12.2018 si è provveduto ad autorizzare il ricorso alla procedura ristretta svolta sulla piattaforma Eappalti FVG, (poi contraddistinta con numero tender_2012), per l'affidamento della gestione del servizio di manutenzione delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria dei veicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale per l'anno solare 2019 e 2020;

- con propria Determinazione n. 2697/2019 dd. 14.06.2019, per le motivazioni che qui si intendono pienamente richiamate si è determinato di proporre per tali ditte al Dirigente competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della gestione del servizio di manutenzione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale per il biennio 2019-2020;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1637/2019 del 02.07.2019 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di manutenzione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale alla ditta Officine FVG Srl per i Lotti 1 (manutenzione autoveicoli polizia locale) e 4 (manutenzione carrozzerie veicoli) e alla ditta Autofficina Carli per il Lotto 2 (manutenzione autoveicoli comune);

dato atto che avverso tale aggiudicazione il Consorzio Parts&Services, partecipante alla procedura di gara, ha proposto ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia;

dato atto che, con sentenza 525 dd. 11.12.2019 il TAR Friuli Venezia Giulia, sezione prima (da ora in poi brevemente "sentenza"), si è così espresso:

- in diritto:

"2. ., dal momento che l'accertamento della doverosa osservanza, da parte di ciascun operatore partecipante alla gara, del parametro indicato dall'art. 23, 16° co. D. Lgs. n. 50 del 2016 ai fini della determinazione del costo del lavoro (il quale stabilisce che il costo medio orario del lavoro coincide con quello ricavabile dal pertinente CCNL e dalle

Tabelle ministeriali) presuppone che tale componente economica sia chiaramente esposta nel contesto di ciascuna offerta, così da consentire alla stazione appaltante di valutarne la concreta attendibilità sicché, quando tali dati non siano stati debitamente formalizzati, come previsto dal precedente art. 95, comma 10, l'offerta stessa risulta incompleta e non suscettibile di valutazione.”

“3. Svolte tali necessarie premesse, deve essere precisato che l'oggetto della controversia attiene propriamente alle conseguenze derivanti dalla rilevata incompletezza delle offerte prodotte dalle controinteressate, le quali hanno omesso di indicare il costo proprio della manodopera (circostanza in sé incontestata), attenendosi al modello elaborato dall'Amministrazione, che non aveva in effetti previsto l'esposizione di tale dato economico. Va peraltro soggiunto che anche l'offerta della ricorrente potrebbe essere attinta da analoghe censure (la ricorrente, pur avendo modificato di propria iniziativa il modello su cui redigere la propria offerta, si è limitata a fornire un dato medio, non del tutto rappresentativo degli elementi economici richiesti dalla disposizione richiamata): ma occorre anche precisare, nel contempo, che il rilievo (di cui potrà eventualmente tenere conto l'Amministrazione, nel corso degli ulteriori seguiti procedimentali) non può ora influire sull'esito del giudizio, non essendo stato dedotto dalle controinteressate (con intento simmetricamente escludente) mediante la proposizione di un'impugnazione incidentale”

“6. E' però chiaro, come ha rilevato ancor più recente giurisprudenza, che, fermo il principio espresso dalla Corte di giustizia UE, il mancato inserimento dei costi della manodopera può essere ritenuto scusabile (ed emendabile in sede di soccorso istruttorio) solo quando l'omissione sia stata indotta da una situazione di impossibilità oggettiva (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1680 del 2019). Resta tuttavia dubbio se tale situazione di oggettiva impossibilità si sia effettivamente verificata nella fattispecie, potendosi considerare, per un riscontro positivo, che la modulistica, fornita dall'Amministrazione, avrebbe potuto essere agevolmente modificata, non essendo invero preclusa l'aggiunta di postille (come avvenuto per la ricorrente) anche manoscritte e di tabelle esplicative; ma dovendosi anche evidenziare, in senso negativo, che l'autonoma alterazione della stessa modulistica avrebbe inevitabilmente determinato una situazione di disomogeneità (anche l'offerta della ricorrente, benché rivisitata, potrebbe risultare ugualmente incompleta), con potenziale lesione del principio della parità di trattamento e della correttezza delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice.”

“7. Nondimeno deve essere nuovamente evidenziato che le controinteressate non hanno però svolto alcun rituale rilievo sul punto: esse, infatti, soltanto attraverso la proposizione di un'impugnazione incidentale avrebbero potuto contestare la speculare (e peraltro eventuale) incompletezza dell'offerta presentata dalla ricorrente (eccependo quindi, ai fini della riedizione della procedura, che anch'essa avrebbe dovuto risultare esclusa) ovvero reclamare l'attivazione del soccorso istruttorio, onde poter indicare a propria volta i costi interni della manodopera (sempre che tale indicazione fosse stata oggettivamente impedita dalla originaria formulazione della modulistica utilizzata nella gara) e così sanare la suddetta lacuna, nei termini e con le modalità indicati dalla giurisprudenza euro-unitaria.”

“8. Con la conseguenza che, per quanto precede, il ricorso deve essere accolto in ragione della acclarata (e non sanata) mera incompletezza delle offerte scrutinate dalla commissione giudicatrice, del tutto carenti dell’indicazione separata dei costi della manodopera in chiara violazione della disposizione racchiusa nell’art. 95, 10° co., D. Lgs. n. 50 del 2016, con l’illegittimità degli atti della procedura, oggetto del gravame, ivi comprese le determinazioni con le quali sono stati aggiudicati i singoli lotti. Resta peraltro intatta, in capo all’Amministrazione comunale, la più ampia facoltà di rivisitare il procedimento, una volta regredito sino al momento in cui si è verificata la contesta situazione di irregolarità, e di adottare, se del caso, ogni ulteriore provvedimento in ipotesi necessario a conformarsi al presente giudicato nonché ai rilievi dianzi esposti e agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati.”

- in dispositivo:

“ il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.”

preso atto, per quanto espresso nella sentenza, che:

- la Determina Dirigenziale n. 1637/2019 del 02.07.2019 di aggiudicazione del servizio di manutenzione dei veicoli dell’Amministrazione Comunale per i lotti 1, 2 e 4 risulta illegittima;

- del pari è quindi illegittimo l’affidamento – peraltro non formalizzato proprio in quanto *sub iudice* - del servizio alla ditta Officine FVG Srl per i Lotti 1 (manutenzione autoveicoli polizia locale) e 4 (manutenzione carrozzerie veicoli) e alla ditta Autofficina Carli per il Lotto 2 (manutenzione autoveicoli comune);

dato atto che, in ragione di detta illegittimità e secondo quanto statuito nella sentenza, risulta necessario rivisitare il procedimento, una volta regredito sino al momento in cui si è verificata la contestata situazione di irregolarità;

rilevato che detto momento deve rinvenirsi nella propria Determinazione n. 2545/2019 dd. 07.06.2019 con la quale è stata effettuata la valutazione delle offerte economiche, sulla base del Verbale delle Operazioni di apertura della Busta Economica dd. 29.05.2019;

dato atto che con la Determinazione Dirigenziale 3565/2018, citata in premessa, lo scrivente è stato nominato RUP del presente procedimento;

viste le Linee Guida n. 3 ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;

considerato, in ragione delle argomentazioni fatte dal TAR nella sentenza che la propria Determina n. 2545/2019 dd. 07.06.2019 debba ritenersi del pari illegittima e quindi da revocare, come pure la successiva Determinazione n. 2697/2019 dd. 14.06.2019;

dato atto che, in ragione della procedura di gara, non risulta necessario procedere alla riconvocazione del Seggio di Gara in quanto:

- nel Verbale delle Operazioni di apertura della Busta Economica dd. 29.05.2019 sono già riportati sia i dati presenti nelle singole offerte economiche sia i rilievi effettuati dal rappresentante del consorzio PARTS & SERVICES;

- nel medesimo Verbale lo scrivente in qualità di R.U.P. precisava che “ *ci si trova nell’ambito della seduta di un seggio di gara deputato unicamente all’apertura pubblica*

delle buste: ogni considerazione relativa ad eventuali esclusioni, ammissioni e aggiudicazioni sarà definita successivamente a seguito dell'opportuna istruttoria."

ritenuto pertanto di procedere ad una nuova valutazione delle offerte economiche residuali dopo le decisioni della sentenza, sulla base delle indicazioni formulate in diritto dal TAR nella stessa;

visto il Verbale delle Operazioni di apertura della Busta Economica dd. 29.05.2019, dal quale si evince che anche le seguenti ditte - Goriziane Group Srl per i lotti 1,2,4, Samauto Srl per i Lotti 1 e 2, Officine Fvg per il Lotto 1 e Adria Diesel per il Lotto 2 - risultate non aggiudicatarie non hanno indicato i costi propri della manodopera come scrutinati dalla sentenza;

ritenuto pertanto in stretta aderenza al dispositivo della stessa che dette offerte - ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e con riferimento all'art. 83, comma 8 del medesimo D. Lgs. 50/2016 – siano incomplete e quindi che le stesse vadano escluse dal procedimento di valutazione per i tre Lotti di partecipazione;

rilevato dal succitato Verbale delle Operazioni di gara che per ogni Lotto di partecipazione il consorzio PARTS & SERVICES ha inserito una postilla in cui viene indicata la stima del costo orario della manodopera (stimato in Euro 20,31) ottenuta da una media operata sui costi delle tabelle ministeriali del costo del lavoro per il CCNL metalmeccanica-operai;

rilevato altresì che il TAR Friuli Venezia Giulia, nella sentenza, in riferimento a detta indicazione nei modelli di offerta economica, si è così espresso:

"...Va peraltro soggiunto che anche l'offerta della ricorrente potrebbe essere attinta da analoghe censure (la ricorrente, pur avendo modificato di propria iniziativa il modello su cui redigere la propria offerta, si è limitata a fornire un dato medio, non del tutto rappresentativo degli elementi economici richiesti dalla disposizione richiamata): ma occorre anche precisare, nel contempo, che il rilievo (di cui potrà eventualmente tenere conto l'Amministrazione, nel corso degli ulteriori seguiti procedurali)" e "ma dovendosi anche evidenziare, in senso negativo, che l'autonoma alterazione della stessa modulistica avrebbe inevitabilmente determinato una situazione di disomogeneità (anche l'offerta della ricorrente, benché rivisitata, potrebbe risultare ugualmente incompleta), con potenziale lesione del principio della parità di trattamento e della correttezza delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice..." e ancora "...Resta peraltro intatta, in capo all'Amministrazione comunale, la più ampia facoltà di rivisitare il procedimento, una volta regredito sino al momento in cui si è verificata la contestata situazione di irregolarità, e di adottare, se del caso, ogni ulteriore provvedimento in ipotesi necessario a conformarsi al presente giudicato nonché ai rilievi dianzi esposti e agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati."

considerato come il TAR in sentenza, pur non potendosi formalmente pronunciare in tal senso, abbia comunque evidenziato in modo chiaro il fatto che pure l'offerta economica del consorzio PARTS & SERVICES non ha fornito un dato relativo al costo proprio della manodopera - nei modi declinati nella sentenza in premessa e "rappresentativo degli elementi economici richiesti dalla disposizione" di Legge - per cui, *stricto sensu*, anche le offerte economiche presentate dallo stesso consorzio sono in buona sostanza prive di tale indicazione nei termini previsti dall'art. 95 del D. Lgs 50/2016;

ritenuto pertanto, in stretta aderenza al dispositivo e alle motivazioni della sentenza, che anche le offerte economiche del consorzio Parts&Services - ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e con riferimento all'art. 83, comma 8 del medesimo D. Lgs. 50/2016 – siano incomplete e quindi che le stesse vadano escluse dal procedimento di

valutazione per i tre Lotti di partecipazione;

preso atto che, alla luce di dette esclusioni, non è stata presentata alcuna offerta economica valida per i tre Lotti oggetto della procedura di gara;

vista la Determinazione 442/2019, prot. 6/3/1/1-2019, dd. 30.01.2019 del Direttore del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo, di conferimento dell'incarico per la Posizione Organizzativa "Gestione attività amministrative e contabili", con competenza all'adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

ritenuto infine che, qualora la scrivente Amministrazione non abbia interesse ad impugnare la sentenza di cui trattasi, sia opportuno e conforme a principi di buona fede e correttezza dare attuazione – come sopra precisato - alle statuizioni della sentenza stessa pur non essendo la stessa ancora passata in giudicato, per tutela dell'affidamento di tutti i partecipanti alla procedura in oggetto;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la propria Determina n. 2545/2019 dd. 07.06.2019 ed i propri atti ad essa conseguenti, tra i quali la Determinazione n. 2697/2019 dd. 14.06.2019;

di proporre al Dirigente competente - in stretta aderenza alla sentenza 525 dd. 11.12.2019 del TAR Friuli Venezia Giulia, sezione prima, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e con riferimento all'art. 83, comma 8 del medesimo D. Lgs. 50/2016 - che le offerte economiche presentate dalle seguenti ditte: Goriziane Group Srl per i lotti 1,2,4, Samauto Srl per i Lotti 1 e 2, Officine Fvg per il Lotto 1, Adria Diesel per il Lotto 2 e consorzio PARTS & SERVICES per i lotti 1,2,4 vengano escluse dal procedimento di valutazione per tutti i Lotti di partecipazione;

di proporre infine al Dirigente competente che, alla luce di dette esclusioni e non essendo stata presentata alcuna offerta economica valida per i tre Lotti oggetto della procedura di gara, la stessa venga dichiarata infruttuosa.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Andrea Prodan

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: *PRODAN ANDREA*

CODICE FISCALE: *PRDNDR74T02L424F*

DATA FIRMA: *03/02/2020 10:58:54*

IMPRONTA: *A0B1C2D1DC737DCAAE5F7AF14C08B6174A7C603B2B593FBB9B4CED014FA7E3D6
4A7C603B2B593FBB9B4CED014FA7E3D62493055FB4E37D6DF0B681B6AE0617AF
2493055FB4E37D6DF0B681B6AE0617AFC26D5B67E10251792B5601D9E948100B
C26D5B67E10251792B5601D9E948100B7A40169A308AB91A27C7612CCB0637C1*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: JERMAN PAOLO

CODICE FISCALE: JRMPLA67B11L424Z

DATA FIRMA: 26/02/2020 12:56:38

IMPRONTA: 499B5DA02CD6AFE847AF4EBA591C2C343BB662749C902B69E66FEB67D20443A7
3BB662749C902B69E66FEB67D20443A76BCB910D8727EE0DAF249825FD551033
6BCB910D8727EE0DAF249825FD551033BB689F2824AA0F292DC3EC30F6A9E047
BB689F2824AA0F292DC3EC30F6A9E047823F7BB8994625CD171D33D0EFBD28C7